

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 3-578

L.R. 12/2017. I.P.A.B. Pensionato Regina Elena di Pancalieri (TO): trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Pensionato Regina Elena” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Pancalieri (TO), tra le sue origini dall’ospedale dipendente dalla Congregazione di Carità, e viene eretta in Ente morale con Decreto del Ministero dell’interno del 09.02.1868;
- l’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n. 61-9691 del 16.06.2003 di *“provvedere al ricovero, al mantenimento e all’assistenza di persone anziane e inabili di ambo i sessi. (...)”*;
- con istanza datata 08.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 08.03.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.01.2019 e n. 2 del 05.03.2019, successivamente, a seguito di contatti ed incontri con gli uffici regionali, integrate dalla deliberazione n.19 del 01.10.2019, la trasformazione dell’IPAB in Azienda di Servizi alla Persona, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.545.234,58, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta; vista anche la nota dell’I.P.A.B. n. 148 del 30.09.2019;
- che l’I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di R.A. e R.S.A., come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale, Struttura temporanea “Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo Settore e supporto ai processi di accorpamento degli

Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione sociale”, n. 42864 del 27.09.2019, con la quale il Comune di Pancalieri è stato consultato in merito all’istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.r. 12/2017.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Pancalieri.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. a Azienda di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo statuto proposto è stato valutato dal Settore competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12.03.2018 sopra citata;

- l’istanza è stata presentata in conformità alle modalità di cui alla d.g.r. n. 15-6460 e 16-6461 entrambe del 09.02.2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 3 e 8 comma 2 della l.r. 12/2017;

- l’inventario dei beni mobili ed immobili è stato approvato con la citata deliberazione del CdA n. 2 del 05.03.2019 e riapprovato, limitatamente ai beni mobili, con la parimenti citata deliberazione n. 19 del 01.10.2019.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare l’I.P.A.B. denominata Pensionato Regina Elena, a norma del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 12/2017, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, denominata Pensionato Regina Elena, con sede nel comune di Pancalieri (TO), sulla base dello statuto proposto, composto di 18 articoli, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di azienda pubblica di servizi alla persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO del
PENSIONATO REGINA ELENA
Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP)
PANCALIERI – TO –

Capo I: Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 - Origine

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata PENSIONATO REGINA ELENA è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda trae le sue origini dall'Ospedale dipendente dalla Congregazione di Carità – già denominato Ospedale Civile Regina Elena – eretto in Ente Morale con Decreto Ministero dell'Interno 9 febbraio 1868, e che aveva la sua sede nella sua propria casa posta in Pancalieri in Vicolo Ospedale, 5.

Con Decreto del Presidente della Regione Piemonte in data 27 gennaio 1974 veniva revocato lo statuto originario ed approvato il nuovo statuto dell'Istituzione che viene denominata Pensionato Regina Elena di Pancalieri. Con le nuove norme statutarie si stabilisce che l'Ente è una I.P.A.B. soggetta alla Legge 17 luglio 1890 numero 69721 e successive modificazioni.

Il suo patrimonio era costituito dal lascito della Congregazione e da quelli legati al Pensionato da persone benefiche. Esso consisteva in un patrimonio indisponibile poiché necessario all'attività istituzionale dell'Ente e da patrimonio disponibile così come indicato nello statuto.

In ultimo la Regione Piemonte, con D.G.R. numero 61-9691 in data 16 giugno 2003, approvava un nuovo statuto che sorgeva dalla necessità di dotare l'Ente di uno strumento più confacente alle problematiche sociali del tempo ed in particolare alle mutate esigenze assistenziali riguardanti gli anziani, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Il Pensionato REGINA ELENA, Azienda pubblica di Servizi alla Persona, ha sede legale nel Comune di PANCALIERI in Via Pinerolo, 61, nei locali concessi in comodato gratuito dal Comune di Pancalieri.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo dell'Azienda è di provvedere al ricovero, al mantenimento ed alla assistenza di persone anziane e/o inabili di ambo i sessi. Provvede all'assistenza delle persone non autosufficienti attrezzando appositi reparti. Possono essere ammesse persone con disabilità che non pregiudichino la normale vita in comune e possano essere di nocumento agli altri, anche in questo caso attrezzando l'Azienda di specifici reparti.

È vietata qualunque disparità di trattamento fra i ricoverati.

Il Pensionato potrà inoltre attivare servizi di carattere socio-assistenziale a favore della popolazione residente e non mediante la creazione di servizi diurni, mettendo a disposizione appositi locali all'interno della struttura e dietro pagamento dei relativi costi.

I servizi attivati saranno definiti da appositi regolamenti sulla base dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

In materia di servizi socio-assistenziali e sanitari, il Pensionato si coordinerà con gli Enti Pubblici Territoriali competenti per svolgere attività in conformità alla programmazione elaborata dai suddetti Enti.



Art. 3 - Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il suo funzionamento, l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari (patrimonio disponibile);
- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 5 - Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- le rette corrisposte dagli utenti e dal Servizio Sanitario Nazionale per gli utenti in convenzione oltre ai proventi derivanti dai servizi offerti;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali e dei Consorzi/Comuni;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
- L'Azienda potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, lasciti, legati ad altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare iniziative attinenti alle proprie finalità assistenziali nel rispetto della normativa vigente

Capo II: Amministrazione dell'azienda

Art. 6 - Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 5 (cinque) membri, nominati dal Comune di Pancalieri.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente nella prima seduta e a maggioranza assoluta. L'adunanza è presieduta dal membro più anziano di elezione ed in caso elezione contemporanea il più anziano di età.

In caso di vacanza straordinaria per dimissioni, decessi e per qualsiasi altra causa, il nuovo eletto rimane in carica soltanto per il tempo che resterebbe al consigliere surrogato.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire in prorogatio entro 45 giorni dalla scadenza del mandato come stabilisce la normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata in Consiglio di Amministrazione.



Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può ammettere, durante la discussione a soli fini informativi, dipendenti, consulenti o esperti di settore.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- ratifica la nomina del Direttore e dell'Organo di Revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- approva le variazioni patrimoniali
- nomina il Tesoriere dell'Ente
- approva la contrattazione dei mutui
- approva l'attivazione di nuovi servizi
- approva i contratti di locazione dei beni patrimoniali
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva degli utenti nell'elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.



Non si possono deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che nella seduta siano presenti tutti i Consiglieri.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendone interesse, non può prendere parte alla discussione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente, anche su segnalazione del Direttore di Struttura, in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Azienda e sono illustrate al Consiglio di Amministrazione dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato.

Nel caso in cui debba essere trattato un argomento del quale il Direttore sia interessato o nel caso in cui questi debba abbandonare la sala del Consiglio, il verbale dovrà essere redatto dal Consigliere presente più anziano di età.

Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

È ammesso l'Albo Pretorio on line sul sito Istituzionale dell'Azienda

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- provvedere alla nomina del Direttore e dell'Organo di Revisione; entrambi scelti tra persone che presentano professionalità specifica, anche con incarico privato
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.

Art.13 - Direttore

La scelta del Direttore deve essere fatta al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione. L'ammontare effettivo dei compensi del Direttore dovrà essere definito tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; ha un contratto privatistico di natura professionale. Il rapporto fra le parti può essere interrotto anche prima della naturale scadenza quando il Consiglio di Amministrazione ritenga non raggiunti gli obiettivi concordati annualmente e/o venga a mancare l'indispensabile rapporto di fiducia fra le parti.

Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.



Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. qualora le due figure coincidano.

Capo III - Revisione dei Conti

Art. 14 - Organo di revisione

L'Organo di Revisione dell'Azienda sarà costituito da un solo componente, ha un contratto privatistico di natura professionale, dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate. L'Organo di Revisione, se richiesto dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio, può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Capo IV - Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 16 - Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 17 - Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo V - Disposizione Finale

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

